

**Dott. RAGONE Pietro**

Medico Chirurgo Specialista in Medicina del Lavoro  
Studio: Via Stefano Pirretti – 75013 Ferrandina  
Studio: Via Pomarico – Zona Industriale – 75015 Pisticci Scalo  
MAIL: [mdl.ragone@tiscali.it](mailto:mdl.ragone@tiscali.it)

## ***LAVORATORI “FRAGILI” E COVID-19 - NOTA OPERATIVA***

### ***Premessa***

La normativa vigente sino al 31/07/2020 relativa al “lavoratore fragile” partiva dal presupposto che nella situazione emergenziale che si stava vivendo - e che in parte ancora oggi viviamo - era fondamentale tracciare per ogni persona al lavoro o al rientro al lavoro le situazioni di “rischio” capaci di facilitarne il contagio infettante in tutto il ciclo della vita giornaliera (dal percorso casa-lavoro e viceversa alla prestazione lavorativa).

Come tutti sappiamo, il 30 luglio è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 il D.L. 83/2020 che ha prorogato alla data del 15 ottobre 2020 l'efficacia di una lunga serie di disposizioni e misure in precedenza adottate.

Quanto però di nostro interesse è la proroga delle disposizioni relative al “lavoro in modalità agile” per “i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbidità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità” (come recita il testo dell'art. 90 del D.L. 34/2020 e s.m.i).

La norma precisa che in quest'ultimo caso il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto sulla base delle valutazioni del Medico Competente, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

Questo aggiornamento normativo sconvolge le procedure attuate fino al 31 luglio u.s.

Anche la dimensione dello “smart working” subisce aggiustamenti di cui è opportuno prendere atto.

Quindi alla luce degli aggiornamenti normativi il problema del “lavoratore fragile” necessita di una serie di puntualizzazioni.

### ***La situazione attuale dei lavoratori fragili***

Visto quanto sopra, si possono riscontrare queste diverse situazioni:

1. lavoratori fragili per i quali, a seguito di visita medica ex articolo 41 D. Lgs. 81/08, il MC ha già espresso un giudizio di idoneità con limitazioni e/o prescrizioni. Questi lavoratori proseguano la propria attività secondo le indicazioni già espresse dal MC, compreso il suggerimento, se possibile, di modalità di lavoro agile (smart working);
2. lavoratori fragili per i quali il MC ha già comunicato al Datore di Lavoro limitazioni o prescrizioni senza aver eseguito la visita medica di cui al

*Dott. RAGONE Pietro – Medico Competente – 75013 Ferrandina*

- precedente punto, perché già di sua conoscenza. Proseguono le attività lavorative nel rispetto delle indicazioni fornite dal MC.
3. lavoratori fragili in malattia ex articolo 3, comma 1, lettera b) del DPCM 26 aprile 2020 (**vedi nota 1**) o ex articolo 26, comma 2 del D.L. 18/2020 (**vedi nota 2**). Questi lavoratori devono rientrare al lavoro e se trascorsi più di 60 giorni di assenza devono obbligatoriamente sottoporsi a visita medica ex articolo 41 D. Lgs. 81/08.

### ***Modalità operative suggerite per il rientro dei lavoratori fragili e per il lavoro in modalità agile***

#### **Allo stato attuale e tenuto conto delle Circolari Ministeriali si procede come segue:**

1. Il lavoratore richiede al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita attraverso l'attivazione della sorveglianza sanitaria e **fornirà al medico competente, al momento della visita medesima, la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione del medico stesso.**
2. Il Dirigente scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l'invio di apposita richiesta al medico competente.
3. Il Dirigente scolastico concorda con il medico competente le procedure organizzative per l'effettuazione delle visite
4. Il Dirigente scolastico fornisce al medico competente una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l'attività, nonché le informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all'interno dell'Istituzione scolastica.
5. Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, **“esprimerà il giudizio di idoneità”.**
6. La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base all'andamento epidemiologico.
7. Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le necessarie determinazioni.

#### **Personale docente/educativo**

Dal giudizio di idoneità potranno derivare i seguenti esiti ai fini dei consequenziali provvedimenti datoriali per il personale a tempo indeterminato ovvero in periodo di formazione e di prova:

- a) **Idoneità:** nel caso in cui la visita esiti in un giudizio di idoneità, il lavoratore continua a svolgere o è reintegrato nelle mansioni del profilo di competenza.
- b) **Idoneità con prescrizioni:** qualora il medico competente indichi al datore di lavoro prescrizioni e misure di maggior tutela – ad esempio, l'adozione di mascherine FFP2, maggiore distanziamento, evitare mezzi di trasporto pubblici o privati affollati ove non sia possibile mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 metro, in caso di compiti con contatto diretto con pubblico e utenti, garantire il massimo isolamento possibile del lavoratore mediante barriere fisiche o ulteriori mezzi protettivi – è compito del Dirigente scolastico provvedere alla fornitura dei Dispositivi di protezione individuale e all'adeguamento degli ambienti di lavoro o dei tempi della prestazione lavorativa e, comunque, adempiere a ogni tipo di indicazione ulteriore suggerita dal medico competente all'interno del giudizio di idoneità.

Qualora il giudizio di idoneità non rechi chiaramente gli elementi conoscitivi che consentano al Dirigente scolastico di dare applicazione alle prescrizioni in esso contenute, ovvero le stesse risultino non compatibili con l'organizzazione e l'erogazione del servizio, il Dirigente medesimo avrà cura di richiedere una revisione del giudizio stesso, al fine di acquisire indicazioni strettamente coerenti alle caratteristiche della prestazione lavorativa del docente.

- c) **Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio:** il medico competente può indicare un'inidoneità temporanea, riferita alla situazione di contagio in relazione alle condizioni di fragilità del lavoratore.

### **L'inidoneità può essere intesa come:**

**1. impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa nel contesto dato:** Il personale dichiarato temporaneamente non idoneo in modo assoluto deve essere collocato **in malattia d'ufficio** fino alla scadenza del periodo indicato dal medico competente. Infatti, in questo caso il giudizio del medico esclude ogni possibilità di impiego nel contesto lavorativo di riferimento.

Oppure

**2. solo relativamente alla specifica mansione svolta:** può essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell'ambito del settore scuola, tenendo conto della preparazione culturale e dell'esperienza professionale maturata.

### **Personale ATA**

Particolare attenzione va posta alla certificata condizione di fragilità dei collaboratori scolastici, dei collaboratori scolastici addetti ai servizi, dei cuochi, guardarobieri e infermieri, per i quali sembra non sussistere concretamente la possibilità di svolgere qualsivoglia attività professionale relativa alla mansione a distanza.

Nel caso in cui il giudizio di sorveglianza sanitaria rechi una inidoneità temporanea ad ogni mansione del profilo, il Dirigente scolastico valuterà se sia possibile l'utilizzazione presso l'Istituto di titolarità in altre mansioni equivalenti, sulla base della preparazione culturale e professionale e dei titoli di studio posseduti dall'interessato. Qualora l'utilizzazione nei termini e nelle modalità di cui sopra non sia oggettivamente possibile, il lavoratore potrà richiedere di essere utilizzato anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative.

Nel caso in cui non sia disponibile ogni utile collocazione del lavoratore dichiarato temporaneamente inidoneo ad ogni mansione del profilo, il lavoratore potrà fruire del periodo di assenza per malattia.

**N.B. per quanto non riportato si rimanda alle Circolari Ministeriale.**

### **NOTE**

**Nota 1 - articolo 3, comma 1, lettera b) del DPCM 26 aprile 2020:** è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;

**Nota 2 - articolo 26, comma 2 del D.L. 18/2020:** Fino al 30 aprile 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo

svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio e' equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed e' prescritto dalle competenti autorita' sanitarie, nonche' dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilita' o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilita', neppure contabile, e' imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.

Ferrandina 12/09/2020

Il Medico Competente  
Dott. RAGONE Pietro

